



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA TRIONFALE"
VIA TRIONFALE, 7333 00135 Roma

**VADEMECUM ESAME
DI STATO
CONCLUSIVO DEL
1° CICLO DI ISTRUZIONE**
Anno Scolastico 2024 - 2025

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Decreto Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998](#), *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e [ss.mm.ii](#)*;
- [Decreto Legislativo n. 59 del 19 Febbraio 2004](#), *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*
- [Decreto Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009](#), *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*;
- [Decreto Ministeriale prot. n. 5669 del 12 luglio 2011](#), *Disposizioni attuative della [Legge n. 170 del 8 ottobre 2010](#), Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;
- [Circolare Ministeriale prot. n. 3080 del 5 giugno 2013](#), *Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli Esami di Stato a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione*;
- [Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017](#), *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato*;
- [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*;
- [Nota MIUR protocollo n. 1865 del 10 ottobre 2017](#), *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*;
- [Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 Febbraio 2023](#), *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.*

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

La funzione di Presidente di commissione d'esame è assunta dal Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica. Ai sensi dell'articolo 8, com. 2 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale n. 741/2017, come sostituito dall'art.5 del D.M. 183 del 5 marzo 2019, la sostituzione del Presidente si rende necessaria nei casi di assenza o impedimento del dirigente scolastico, oppure nei casi in cui lo stesso abbia, oltre alla scuola di titolarità, una scuola in reggenza.

Le funzioni di Presidente sono esercitate, in tal caso, da un docente individuato dal dirigente ai sensi dell'art.23 comma 3 della Legge Provinciale 5/2006 che prevede che "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione può avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti...". Il docente che assume le funzioni di Presidente della commissione di esame, quindi, non necessariamente è il docente con funzioni vicarie. Il docente individuato viene incaricato formalmente dal Dirigente scolastico a svolgere tale funzione. Il docente che assume le funzioni di Presidente non deve essere impegnato negli esami conclusivi del primo ciclo in quanto già membro di diritto della commissione.

COMMISSIONE D'ESAME

La composizione della commissione è disciplinata dall'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo n.62/2017 e dall'articolo 4 del D.M. 741/2017. Essa è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

In base alla C.M. 10 ottobre 2017 n. 1865 la commissione d'esame è composta da tutti i docenti assegnati alle classi terze e si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze, compresi tutti i docenti delle discipline indicate nel D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale.

La commissione è nominata dal dirigente scolastico con apposito decreto prima dell'avvio degli esami.

Partecipano ai lavori della sottocommissione gli eventuali docenti che abbiano insegnato a singoli studenti in qualità di docenti di lingua straniera diversa da quelle previste dal curriculum della classe. La partecipazione è relativa ai lavori per i soli studenti a cui hanno impartito tale insegnamento.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.

Non fanno parte della commissione d'esame eventuali mediatori culturali, facilitatori della comunicazione, facilitatori linguistici o assistenti educatori la cui presenza è comunque garantita a supporto del candidato nello svolgimento delle prove scritte e del colloquio, anche ai fini di fornire alla commissione d'esame elementi utili per la valutazione delle prove.

In sede di riunione preliminare viene stabilito quali figure sono ammesse durante le prove.

INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI

Nella riunione preliminare il Presidente deve procedere alla verifica di eventuali incompatibilità, chiedendo a tutti i commissari la sottoscrizione di due dichiarazioni:

- a. di non aver istruito privatamente alcun candidato interno o esterno;
- b. di non essere legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado con alcuno di essi, né di avere rapporti di coniugio con uno degli stessi (si veda nel merito l'allegato 1).

Nel caso in cui sussistano vincoli di parentela, i commissari hanno l'obbligo di dichiararlo.

Nel caso in cui il docente per il quale sussistano vincoli di parentela sia coinvolto nelle prove scritte, questi deve astenersi dalla proposta e dal sorteggio delle tracce, dalla discussione e dal voto riguardante il candidato stesso (art.11, comma 1, D.P.R. 487/1994; art.508, comma 5, T.U. 297/1994; art.75, R.D. 653/1925).

Per quanto riguarda il colloquio, si può verificare il caso in cui il docente esaminatore, avendo tra i candidati un parente o affine, debba essere sostituito limitatamente al colloquio specifico da un docente della stessa disciplina già presente nella commissione. A quest'ultimo compete conseguentemente anche la correzione di un'eventuale prova scritta così come la valutazione finale dell'alunno. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un docente in funzione di sostituto, si procede alla nomina di un supplente.

Nel caso in cui un docente abbia preparato privatamente un candidato, si procede in modo analogo a quanto esposto in relazione ai vincoli di parentela/affinità. Tale vincolo trova esplicita declinazione nel Regio Decreto 653 del 1925, all'art. 75.

Se un candidato viene esaminato e valutato da un parente/affine, o dal docente che lo ha preparato privatamente, ai sensi della C.M. 35 del 26 marzo 2010, l'esame è da considerarsi nullo.

Nel caso in cui sia il Presidente di commissione a trovarsi nella medesima fattispecie, gli è fatto obbligo, prima dell'inizio degli esami, di far presente tale situazione al Direttore dell'Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali.

Il Presidente deve richiamare l'attenzione a far formulare, se si presenta il caso, la dichiarazione di aver preparato privatamente un candidato. Infatti, se un commissario dovesse esaminare un candidato da lui preparato, il relativo esame sarebbe dichiarato nullo a tutti gli effetti. Il provvedimento di nullità sarà adottato dal Dirigente scolastico (art. 95 R.D. 653/1925).

ASSENZA DEI COMMISSARI

Eventuali sostituzioni di componenti della commissione d'esame assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica, come previsto dall'art.4 comma 7 del D.M.741/2017.

In seguito all'insediamento della Commissione, di norma, non si possono sostituire in itinere i suoi componenti; nel caso di assenze prolungate il Presidente provvede alla sostituzione per tutta la durata

dell'esame. In caso di rientro del titolare lo stesso sarà però a disposizione per eventuali sostituzioni. Solo in caso di breve assenza, ad esempio per motivi di salute o personali documentati, è possibile sostituire il componente assente con altro docente in servizio presso l'istituzione scolastica e consentire successivamente il rientro del docente titolare.

Se l'assenza viene comunicata prima della riunione preliminare, e prevede un periodo più o meno lungo tale da non garantire la presenza per diverse operazioni, il Presidente provvede alla sostituzione con un docente della stessa disciplina, a tempo indeterminato, in servizio nella scuola, non impegnato negli esami o in subordine un docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per quella disciplina o un supplente.

Se l'assenza viene comunicata durante l'esame, il Presidente di commissione nomina un docente della medesima disciplina, non impegnato negli esami o che fa già parte della commissione, compatibilmente con l'organizzazione. In mancanza, si procede alla nomina di un supplente.

Qualora l'assenza si verifichi nei giorni delle prove scritte, andando ad incidere unicamente sulla vigilanza, il Presidente provvede a modificarne i turni.

In mancanza di docenti disponibili, si deve procedere alla nomina di un supplente temporaneo per il periodo strettamente necessario alla prosecuzione e conclusione delle operazioni.

Se un docente della commissione dovesse essere assente per la riunione plenaria finale dovrà essere sostituito con un altro docente della stessa disciplina che fa già parte della Commissione d'esame. Se il docente in questione dovesse risultare l'unico in una determinata disciplina, si procede a nomina esterna, ricorrendo a docenti della stessa scuola non impegnati negli esami.

In mancanza di docenti interni, si deve ricorrere alla nomina di un supplente.

Nel caso di assenza del docente di religione cattolica componente della commissione d'esame di Stato, al fine di garantire la corretta funzionalità della Commissione e nel rispetto della normativa vigente, i sostituti sono nominati dal dirigente scolastico in ordine di priorità discendente:

- nomina di un insegnante di religione cattolica in servizio presso l'istituto nella scuola secondaria di primo grado o che comunque sia in possesso del titolo professionale richiesto;
- nomina di un insegnante di religione cattolica in possesso del titolo professionale richiesto, individuato dall'Ufficio scuola diocesano previa richiesta scritta a cura della scuola (n. tel. Ufficio scuola diocesano 0461-891372/4);
- nomina di un insegnante di religione cattolica in servizio nell'Istituto anche se non in possesso del titolo professionale richiesto;
- nomina di un insegnante di altra disciplina o area affine previa richiesta della scuola all'Ufficio scuola diocesano di nulla osta limitato alle operazioni d'esame.

RIUNIONE PRELIMINARE

Le attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono indicate nell'art. 5 del D.M.741/2017.

La riunione preliminare è un momento di fondamentale importanza per il successivo regolare andamento delle operazioni di esame, in quanto vengono definiti tutti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni.

L'esame riguarda le discipline oggetto di studio nella classe terza della scuola secondaria di primo grado e consiste in tre prove scritte da svolgersi in giorni diversi, anche non consecutivi, e un colloquio, come previsto dal D.M. 741/2017 e dalla C.M. 1865/2017.

Si evidenzia la competenza della commissione, nell'ambito della riunione preliminare, nel predisporre tutte le prove di esame con riferimento a:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- una prova scritta relativa alle competenze nella lingua straniera.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e sono le stesse per tutte le sottocommissioni.

Il Dirigente scolastico, prima di assumere la presidenza della commissione d'esame, procede a comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e, in particolare, le date di svolgimento della riunione preliminare. Fissa inoltre le date delle prove scritte e del colloquio considerando che tutte le operazioni d'esame, dalla riunione preliminare alla pubblicazione degli esiti dell'esame, debbono concludersi entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, come stabilito dalla stessa C.M. 1865 del 2017 e dall'articolo 5 comma 1 del D.M 741 del 2017.

Tutte le attività relative allo svolgimento degli esami saranno debitamente verbalizzate.

La commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni e il Presidente formalizza la costituzione delle sottocommissioni individuando un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo in caso di assenza o di contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare il Presidente definisce i turni di vigilanza, visiona le relazioni dei Consigli di classe, verifica la regolarità degli adempimenti previsti per le procedure d'esame.

Il Presidente procede ad organizzare e coordinare le varie operazioni per garantirne il regolare svolgimento, nel rispetto degli ordinamenti in vigore.

Prima di formalizzare l'inizio della riunione preliminare, procede con l'appello nominale dei componenti della commissione e, in seguito, nomina il segretario che cura la compilazione del registro dei verbali dell'assemblea.

Il Presidente procede a condividere ed integrare le tipologie delle tracce delle prove d'esame, sulla base delle

proposte dei docenti delle discipline coinvolte, a definire i criteri per la correzione e la valutazione delle prove stesse, la durata oraria delle prove scritte (massimo quattro ore), il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Le griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio vanno allegate al verbale della riunione preliminare.

La Commissione individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. Inoltre, sceglie le tipologie delle prove d'esame in base alle quali predisporre almeno tre terne di tracce per la prova di italiano e almeno tre tracce per la prova di matematica e di lingua straniera. Le tracce vanno formulate in coerenza con il profilo in uscita dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e dai Piani di studio provinciali del primo ciclo.

La Commissione ha inoltre il compito di definire le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Adempimenti da curare prima e durante le prove:

Al fine di consentire un esame regolare e sereno ai candidati, è opportuno che:

- vengano individuati spazi adeguati allo svolgimento delle prove;
- vengano consegnati alla commissione i telefoni cellulari di qualsiasi tipo e altre apparecchiature elettroniche di tipo "palmari", ove i candidati ne siano in possesso;
- si vigili sul rigoroso rispetto delle regole stabilite;
- si vigili sul regolare svolgimento delle prove, garantendo ordine e silenzio nelle aule e assicurandosi che i candidati lavorino individualmente e che non facciano uso di ausili non consentiti.

Turni di vigilanza:

Il Presidente ha la responsabilità di organizzare il servizio di vigilanza secondo criteri di efficienza ed efficacia, sia in merito a quanti docenti destinare sia riguardo ai turni, nominando due assistenti per ciascuna classe, più eventuali sostituti.

Il calendario dei turni di vigilanza verrà predisposto in sede di riunione preliminare e reso noto tramite circolare interna.

Durante i turni di vigilanza i componenti della commissione presenti in aula non devono utilizzare i loro telefoni cellulari, salvo urgenze e accordi presi in precedenza con il Presidente.

VERBALI D' ESAME

I verbali sono strumenti di fondamentale importanza per consentire alla Commissione d'esame di dar conto delle diverse attività svolte nel corso delle sessioni di lavoro, a garanzia dell'ordinato svolgimento delle operazioni previste.

Il verbale d'esame è infatti lo strumento che sintetizza e ricostruisce le diverse fasi del procedimento, ovvero:

- fase preparatoria;
- fase di realizzazione delle prove;
- fase valutativa/conclusiva.

I verbali costituiscono veri e propri atti amministrativi e come tali devono recare tutti i requisiti di forma e di sostanza necessari alla loro validità.

La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni riferite a ciascun candidato.

La verbalizzazione, quindi, descrive in sintesi e riporta fedelmente le attività della commissione e chiarisce le ragioni per le quali si è pervenuti a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione d'esame possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate, anche ai fini di eventuali contenziosi.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente è opportuno che venga predisposta la seguente documentazione:

- registro dei verbali della commissione concernente tutte le operazioni (dalla plenaria iniziale alla finale);
- verbali delle prove scritte, compilati per ciascuna prova scritta nel giorno della relativa effettuazione a cura di ciascuna sottocommissione;
- scheda individuale del candidato che riporta, per ciascuno, gli esiti delle varie prove, del colloquio e il giudizio sintetico finale;
- registro generale degli esami, sul quale vengono riportati i risultati finali di ogni candidato.

L'insieme dei verbali viene conservato in un pacco sigillato e conservato agli atti. In caso di apertura del pacco è necessario redigere apposito verbale.

È opportuno ricordare che tutti i verbali delle commissioni e sottocommissioni devono essere firmati da tutti i commissari e dal Presidente della commissione, con l'indicazione precisa della data e dell'ora in cui si sono svolte le operazioni d'esame. Si ricorda altresì che, in sede di correzione collegiale, gli elaborati dei candidati devono recare la firma di tutti i componenti della sottocommissione che ha effettuato la correzione, a riprova che la correzione stessa è avvenuta collegialmente.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti (in base a quanto previsto dall'art.6 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato* e dalla Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023, *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa*):

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, co. 6 e 9bis, del Decreto Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* e ss.mm.ii;
- aver partecipato, entro il mese di aprile o nella eventuale sessione suppletiva, alle prove nazionali di Italiano, Matematica ed Inglese predisposte dall'INVALSI.

Condizioni per la non ammissione all'esame

(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta):

- **FREQUENZA:** Lo studente ha superato il monte ore di assenze consentite (deve aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato) e non ha diritto ad una deroga (non rientrando tra i casi deliberati dal Collegio Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo);
- **COMPORTAMENTO:** Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato (art. 4, co. 6 e 9 bis Decreto Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* e ss.mm.ii);
- **MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:** Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare – a maggioranza e con adeguata motivazione – sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non ammissione dello studente all'Esame di Stato, anche in presenza dei requisiti previsti dalla norma (frequenza e comportamento). Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire allo studente un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi (Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023, *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa*);
- **INVALSI:** Mancata effettuazione delle prove INVALSI, entro il mese di Aprile o nell'eventuale sessione suppletiva, di Italiano, Matematica ed Inglese. N.B. *Il risultato delle prove INVALSI non incide sul voto finale dell'Esame di Stato.*

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'art. 6, co. 5 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato*: “Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”.

L'ammissione all'esame è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art. 2, co. 2 e 4 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*). **In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe può prendere in considerazione, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.** La decisione potrà essere presa a maggioranza (art.2 co.2 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*).

Il voto di ammissione verrà deliberato in sede di scrutinio finale come da Regolamento dello stesso.

N.B. Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un'anticipazione del voto finale, che sarà conseguito solo al termine dell'Esame di Stato.

Il voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato viene espresso con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 13 com. 4 1 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*. Lo studente consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame, nel corso della riunione preliminare, propone le seguenti modalità operative:

Prove scritte

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere tre prove scritte, ovvero:

- prova relativa alle competenze di italiano in ottemperanza all'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: durata di 4 ore, per la quale è previsto l'uso di dizionari monolingue e dei sinonimi e contrari;
- prova relativa alle competenze logico-matematiche in ottemperanza all'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: durata di 3 ore, per la quale è consentito l'uso della calcolatrice scientifica non programmabile e degli strumenti per il disegno geometrico (righello, squadrette, goniometro, compasso);
- prova relativa alle competenze delle due lingue straniere studiate nel triennio in ottemperanza all'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: articolata in due sezioni della durata di 1 ora e 20 minuti ciascuna. La valutazione sarà espressa con voto unico. È consentito l'uso del dizionario bilingue.

Colloquio

Viene condotto dall'intera Commissione esaminatrice e non sarà la somma di distinti colloqui, ma dovrà consentire di valutare la maturazione globale del candidato e potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate. L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché di quelle relative all'insegnamento dell'educazione civica così come novellato nei termini

della Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 Febbraio 2023, *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione*. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla Legge n. 92 del 20 Agosto 2019, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica* che ha abrogato l'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*).

È comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di classe ed in particolare:

- della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- delle competenze logico matematiche;
- delle competenze nelle lingue straniere.

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili* li scritti, il colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del proprio piano educativo individualizzato (PEI). La sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. I candidati con disabilità sostengono le prove d'Esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo valido ai fini dell'iscrizione e per la frequenza della Scuola Secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Nel caso di impossibilità di svolgere la prova scritta in ambiente comune, la stessa si svolgerà in un'aula dedicata. Per i candidati con disabilità l'Esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14 co. 1-5 e co. 12 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) la realizzazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal Consiglio di Classe. Per i candidati con DSA l'Esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14, co. 6-12 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare,

nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (Nota Ministeriale prot. n. 7885 del 9 Maggio 2018).

Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare ai candidati con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.

La commissione definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, quest'ultima non arrotondata ed ottenuta secondo quanto indicato all'art.13 co. 1 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*. Il candidato consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con decisione assunta all'unanimità da parte della Sottocommissione e successiva ratifica della Commissione plenaria, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "NON DIPLOMATO" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (art. 8, co. 8 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato*).

Per l'attribuzione della lode, oltre al punteggio finale all'**Esame di Stato pari a 10/10 (dieci decimi)**, sono i seguenti:

- le votazioni riportate nelle singole prove d'esame e nel giudizio d'ammissione è 10 in tutte le discipline;
- nello svolgimento di tutte le prove d'esame il candidato ha mantenuto un atteggiamento concentrato, rigoroso, dimostrando calma e fiducia in sé stesso;
- il candidato ha dimostrato di possedere non solo conoscenze di tipo riproduttivo, ma soprattutto conoscenze di tipo metacognitivo e proiettivo, mostrando di saper utilizzare le sue conoscenze per interpretare e comprendere sé stesso e la realtà. Ha mostrato, in sede d'esame, di conoscere e comprendere le proprie

vocazioni che ha applicato creativamente in relazione ai percorsi di educazione civica, per agire sulla realtà.

- Unanimità della sottocommissione.

La lode è a giudizio insindacabile della commissione su proposta delle singole sottocommissioni.

UTILIZZO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Si richiama l'attenzione delle studentesse e degli studenti candidate/i all'Esame di Stato, dei testimoni che presenzieranno al colloquio orale, dei docenti commissari e del personale ATA sulle disposizioni impartite dalla Nota ministeriale prot. 22479 del giorno 30 maggio 2024.

In particolare, ai sensi della nota predetta, si ricorda alle studentesse e agli studenti candidate/i che

- è **assolutamente vietato**, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, *smartphone* e *smartwatch* di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare *file*, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note ministeriali n. 9466 del 6 marzo 2024 (si rinvia alla circolare n. 509) e n. 22213 del 29 maggio 2024 (si rinvia alla circolare n. 727);
- è **vietato** l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o *personal computer* portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni *wireless* o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
- **nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista**, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, **l'esclusione da tutte le prove d'esame**.

Particolare cura dovrà, pertanto, essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio.

Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà, di norma, essere disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti i computer presenti all'interno delle istituzioni scolastiche interessate dalle prove scritte.

Il DSGA, il personale di segreteria, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Nota predetta per quanto riguarda, in particolare, le misure volte a prevenire i collegamenti con l'esterno, i locali, la relativa sicurezza, le attrezzature informatiche, gli armadi e le relative serrature. Di intesa con la presidenza dovranno essere altresì concordate le opportune iniziative per garantire il decoro dei locali messi a disposizione delle Commissioni esaminatrici.

PROVE SCRITTE

ITALIANO

Secondo la normativa vigente la prova scritta relativa alle competenze di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Tale prova è disciplinata dall'art. 7 co. 2-4 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: la commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al co. 2 del predetto decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Criteri per la valutazione della prova di competenze di Italiano

Le sottocommissioni valuteranno la prova suddetta in base ai seguenti criteri, definiti dalla normativa vigente e concordati dal Collegio dei Docenti:

Tipologia A:

- aderenza alla traccia;
- coerenza ed organicità;
- correttezza orto-morfo-sintattica;
- proprietà lessicale;
- ricchezza di contenuto.

Tipologia B:

- aderenza alla traccia;
- organicità nello svolgimento;
- correttezza orto-morfo-sintattica;
- proprietà lessicale;
- ricchezza e qualità del contenuto.

Tipologia C:

- comprensione ed analisi del testo;
- chiarezza ed organicità;
- correttezza orto-morfo-sintattica;
- proprietà lessicale;
- sintesi e rielaborazione.

MATEMATICA

Secondo la normativa vigente la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è volta ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni. Tale prova è disciplinata dall'art. 8 co. 2-5 del del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: la commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Criteri per la valutazione della prova di Matematica

Le sottocommissioni valuteranno la prova di cui al punto 6.2 in base ai seguenti criteri, definiti dalla normativa vigente e concordati dal Collegio dei Docenti:

- conoscenza ed applicazione delle formule geometriche per la risoluzione dei problemi con utilizzo appropriato del linguaggio specifico;
- conoscenza ed applicazione delle regole del calcolo algebrico con utilizzo appropriato del linguaggio specifico;
- rappresentazione sul piano cartesiano di poligoni o funzioni;
- applicazioni di leggi matematiche nel campo delle scienze sperimentali con utilizzo appropriato del linguaggio specifico.

LINGUE STRANIERE

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

Le tracce possono fare riferimento ad una o più tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Criteri per la valutazione delle competenze di lingue straniere

La prova scritta di lingua inglese, e spagnola sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

- Comprensione testuale, corrispondenza alla traccia;
- Correttezza orto-morfo-sintattica e lessicale;
- Capacità di rielaborazione.

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi.

PROVA ORALE

Prova orale

Condotta collegialmente dalla sottocommissione, il colloquio valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche del livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla Legge n. 92 del 20 Agosto 2019, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica* che ha abrogato l'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 Ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*. Secondo la normativa vigente la prova orale è disciplinata dall'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 Ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

Al fine di valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, il collegio stabilisce

che:

La prova orale, inizia con la presentazione di un argomento a scelta del candidato. Il colloquio proseguirà poi con interventi forniti dalla sottocommissione. La commissione esaminatrice interverrà per chiedere approfondimenti, valutazioni, riflessioni, guidando i candidati alla esplicazione di significativi collegamenti interdisciplinari a partire dalla tematica scelta. Si precisa che il colloquio riguarderà tutte le discipline e gli argomenti oggetto di studio del terzo anno con possibili riferimenti ad argomenti affrontati negli anni precedenti.

Tale modalità di svolgimento del colloquio consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla:

- capacità di argomentazione;
- capacità di risoluzione di problemi;
- capacità di pensiero critico e riflessivo;
- livello di padronanza delle competenze di educazione civica.
- livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria.

Nel corso della prova orale è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di Classe e, in particolare:

- della lingua italiana;
- delle competenze logico-matematiche;
- delle competenze nelle lingue straniere;
- delle competenze di educazione civica.

Alla prova orale è attribuito un voto espresso in decimi.

Criteri per la valutazione del colloquio orale

Le sottocommissioni valuteranno il colloquio in base ai seguenti criteri, definiti dalla normativa vigente e concordati dal Collegio dei Docenti:

- originalità dei contenuti;
- padronanza della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria;
- chiarezza espositiva;
- capacità di argomentazione e collegamento organico e significativo tra le discipline oggetto di studio;
- capacità di risoluzione di problemi;
- capacità di pensiero critico e riflessivo;
- livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

La valutazione finale del colloquio sarà ricavata dalla media matematica delle valutazioni ottenute nei singoli indicatori tale valore sarà arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e verrà espresso in

decimi.

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELL'ESAME DI STATO

Giudizio complessivo dell'Esame di Stato

Si veda l'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 Ottobre 2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione* ed il *Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione* del presente vademecum.